

**RENZO BRIGUGLIO**

*Avvocato*

98028 S. Teresa di Riva (ME) - Via F. Crispi 74 - Tel. e Fax (0942)750702  
98124 Messina (r.p.) - C/O Famulari - Salita Contino Lotto E - Tel. (090)2924560  
**Avv. Michele Cardo**

**On.le TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**- ROMA**

**RICORSO**

**(CON DOMANDA CAUTELARE E MISURA MONOCRATICA)**

nell'interesse della dott.ssa **CACCIOLA Angela**, nata a Messina il 18.03.1971 (CCCNGL71C58F158X), residente in Letojanni, via Vittorio Emanuele, n. 329, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Renzo Briguglio – BRGRNZ63S24H418P; pec: [avv.renzobriguglio@pec.giuffre.it](mailto:avv.renzobriguglio@pec.giuffre.it); 0942750702 – e Michele Cardo – CRDMHL75H08F158A; pec: [avv.michelecardo@pec.giuffre.it](mailto:avv.michelecardo@pec.giuffre.it); fax: 0942750702 - come da procura su atto separato da intendersi apposta in calce al presente atto, e con loro elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia, n. 40, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Allegra;

contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Sig. Ministro *pro-tempore*, con sede in V.le Trastevere, 76/A, Roma (C.F.: 80185250588);
- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico** (80185250588), in persona del suo Dirigente e Capo Dipartimento, legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Roma, viale Trastevere, 76/A (pec: [dpit@postacert.istruzione.it](mailto:dpit@postacert.istruzione.it));

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (USR – Sicilia)**, in persona del suo Dirigente *pro-tempore*, con sede in via San Lorenzo 312/g, Palermo (C.F.: 80018500829); pec: [drsi@postacert.istruzione.it](mailto:drsi@postacert.istruzione.it));

- **Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USR – Veneto)**, in persona del suo Dirigente *pro-tempore*, con sede in via Forte Marghera, 191, Venezia (VE) (C.F.: 80015150271; pec: [drve@postacert.istruzione.it](mailto:drve@postacert.istruzione.it));

tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato (80224030587), domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 (pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it));

- **CINECA - Consorzio Interuniversitario ( C.F.: 00317740371)** in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, quale Ente addetto alla parte informatica della procedura concorsuale, con sede in via Magnanelli, n. 6/3, Casalecchio di Reno (BO) (pec: [cineca@pec.cineca.it](mailto:cineca@pec.cineca.it));

e nei confronti di

**PISTORINO Daniela**, nata il 6.09.1970 a Messina, ivi residente in P.zza Crisafulli Domenico, n. 27 (PSTDNL70P46F158H);

*controinteressata*

avverso e per l'annullamento

*previa sospensione, con adozione di misura cautelare monocratica, del:*

- **Decreto Dipartimentale n. 395, del 27.03.2019**, con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del corso-corso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, bandito con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (pubblicato in G.U. n. 90 del 24.11.2017), nella

parte in cui non ammette la ricorrente alla prova orale della predetta procedura concorsuale (**All. 1**);

- **dell'allegata graduatoria concorsuale, costituente parte integrante del Decreto dipartimentale n. 395 del 27.03.2019 del MIUR, contenente l'elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova orale**, nella parte in cui tra essi non risulta inserita la ricorrente (**All. 2**);

nonché, e per quanto di interesse, del:

- **DDG 1055 del 2.10.2018 contenente AVVISO** sull'abbinamento dei candidati alle sedi/aule del concorso di cui all'oggetto per lo svolgimento della prova scritta che si terrà il **18.10.2018**, **nonché della richiamata nota MIUR DGPEN n. 41127 del 18.09.2018** contenente indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata fissata per il 18.10.2018 (**All. 3**).

- **dell'avviso pubblicato in G.U. n. 89 del 9.11.2018**, recante: “ *rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici presso le Istituzioni Scolastiche statali, per i soli candidati della Regione Sardegna* ” (**All. 4**).

- **dell'avviso di cui al DDG n. 1178 dell'11.12.2018, nonché della nota MIUR del 6.12.2018, e di ogni altro atto ad essi precedenti**, con i quali si comunicava la sede ed il giorno del **13.12.2018** per l'espletamento della prova scritta esclusivamente per “ i candidati muniti di ordinanza o decreti cautelari ” con i quali è stata disposta la loro ammissione con riserva (**All. 5**);

- dei **verbali della Commissione esaminatrice** ed in particolare **del verbale delle operazioni di correzione e di valutazione della prova scritta** della ricorrente (**All. 6**), **della scheda di valutazione della prova** della sottocommissione ( **n. 26 Puglia**) (**All. 7**) relativa all'elaborato redatto dalla ricorrente nonché, per quanto occorre, **dei verbali d'aula di svolgimento della**

**prova scritta**, compreso il **verbale n. 3 del 25.01.2019 della Commissione di concorso e delle 37 Sottocommissioni** con il quale si è proceduto alla validazione delle domande di lingua straniera e approvata la griglia di valutazione per la correzione dei quesiti a risposta aperta, insieme alla scheda valutativa e ai verbali delle operazioni di correzione (**All. 8**);

- dei quesiti della prova scritta, a risposta aperta e chiusa in lingua straniera, redatti dal comitato tecnico-scientifico ai sensi dell'art. 13, c.1, lett.b del D.M. n. 138 del 3.08.2017 di regolamento della modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (**All. 9**);

- degli atti di procedura afferenti la parte informatica, di competenza del Cineca, in relazione all'espletamento della prova scritta del corso-concorso bandito con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017;

- di ogni altro atto e/o provvedimento, presupposto, connesso e conseguenziale ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole e/o lesivo dei diritti ed interessi legittimi della ricorrente, ivi compresi note ed atti di avviso pubblicati dal MIUR, nonché eventuali graduatorie ed atti di nomina dei vincitori.

#### Fatto

La ricorrente, docente di ruolo a Verona, presentava domanda per la partecipazione al corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (**All. 10**), bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, con DDG n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato in G.U. n. 90, 4<sup>a</sup> serie speciale, del 24.11.2017 (**All. 11**).

Detto corso-concorso consiste in una procedura selettiva nazionale, organizzata su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

Il numero dei posti messi a concorso a livello nazionale, ai sensi dell'art. 2 del bando, è determinato in n. 2416 posti complessivi, mentre il numero dei posti destinato al corso di formazione nazionale è determinato in n. 2900 (20% in più dei posti a concorso), ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, c. 5, del D.M. n. 138 del 3.08.2017 che regola le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, durata del corso e forme di valutazione dei candidati ammessi al corso (**All. 12**).

Le prove di esame della procedura concorsuale anzidetta sono precedute da una prova preselettiva, e, ai sensi dell'art. 7 del bando (DDG n. 1259/2017), si articolano in una prova scritta - unica su tutto il territorio nazionale, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici - e una prova orale.

All'esito del concorso i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio finale, valutato, ai sensi dell'art. 10 comma 7 del DDG 1259/2017, in duecentotrentesimi, ottenuto dalla somma del voto della prova scritta, del voto della prova orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.

Orbene, la ricorrente, esonerata dall'espletamento della prova preselettiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 2-bis della Legge n. 104/1992 – perchè affetta da invalidità superiore o uguale all'80% e, come tale, non tenuta a sostenere la prova preselettiva - (**All. 13**) veniva ammessa direttamente alla prova scritta.

Il **17.10.2018** veniva pubblicato il quadro di riferimento della prova scritta redatto dal Comitato tecnico-scientifico ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. c), in base al quale è costruita e valutata la prova scritta (**All. 14**).

In data **18.10.2018**, come da avviso del MIUR comunicato con precedente nota del 18.09.2018, la dott.ssa Cacciola svolgeva la prova scritta, espletata presso l'Istituto Comprensivo ITI G. Marconi, via Vescovo Maurizio, n 82, di Catania (aula 6) (**All. 15**).

Detta prova, ai sensi dell'art. 8 del bando, è consistita in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua, con una durata prevista in 150 minuti.

A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera la commissione del concorso attribuiva un punteggio nel limite massimo di 16 punti, mentre a ciascuno dei quesiti in lingua straniera il bando prevede l'attribuzione di un punteggio nel limite massimo di 10 punti, due per ciascuna risposta corretta.

Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti, il quale, ai fini del superamento della prova, deve essere pari o superiore a **70 punti**.

Benchè con nota MIUR del 18.09.2018 il Ministero comunicava che “ la prova scritta computerizzata, **UNICA** su tutto il territorio nazionale si svolgerà in **contemporanea il 18.10.2018** alle ore 10,00 nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici Regionali”, per i soli candidati della Sardegna, a seguito dell'ordinanza Sindacale del Comune di Cagliari (sede unica della prova) che disponeva per quella data la chiusura di tutte le scuole per condizioni metereologiche avverse, il 17.10.2018 l'USR della Sardegna determinava il differimento della prova scritta e veniva disposto il rinvio del diario della prova

scritta alla data del **13.12.2018**, come da avviso pubblicato in G.U. n. 89 del 9.11.2018 (già all. 4).

Altresì, con avviso di cui al DDG n. 1178 dell'11.12.2018, nonché con nota MIUR del 6.12.2018, ed altre note precedenti, si comunicava la sede ed il giorno del **13.12.2018** per l'espletamento della prova scritta esclusivamente per "i candidati muniti di ordinanza o decreti cautelari" che ne avevano disposto l'ammissione con riserva.

Il 25.01.2019 la Commissione di concorso e le 37 Sottocommissioni procedevano alla validazione delle domande di lingua straniera ed approvavano la griglia di valutazione per la correzione dei quesiti a risposta aperta, insieme alla scheda valutativa e ai verbali delle operazioni di correzione;

In data 25/26.03.2019 il MIUR provvedeva alle operazioni di scioglimento dell'anomino attinenti al corso-concorso come da verbale ( **All. 16**), nel quale si dà atto che presso la sala CNPI del MIUR - ove erano state predisposte 38 postazioni desktop (una destinata alla Commissione coordinatrice e 37 destinate ad altrettante Commissioni) – si procedeva ad abbinare in modalità telematica il codice fiscale di ogni candidato al corrispondente codice identificativo anonimo.

Con Decreto Dipartimentale n. 395 del 27.03.2019 il Capo Dipartimento MIUR, per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicava l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale alla quale, però, la ricorrente non veniva ammessa, non figurando essa nell'elenco allegato al suddetto decreto n. 395/2019 che all'art. 2, comma 1, ha previsto : *"i candidati che hanno sostenuto la prova scritta e non risultano inseriti nell'elenco allegato, non sono ammessi alla prova successiva, non avendo conseguito un punteggio utile per l'ammissione alla prova orale"*.

In data 9 maggio 2019, a seguito delle varie istanze di accesso pervenute al Ministero – formulata anche dalla ricorrente (**All. 17**) - l'amministrazione (giusto avviso del 19.04.2019 – **All. 18**) consentiva a ciascuno dei candidati (accedendo all'area *service polis* tramite le proprie credenziali) la visione dell'elaborato della prova scritta, della scheda di valutazione e del verbale relativo alle operazioni di correzione del compito.

Orbene, all'elaborato della Cacciola la sottocommissione, n. 26 – Puglia, assegnava n. 35 punti su ottanta per i quesiti a risposta aperta, e 10 punti su venti per i quesiti a risposta chiusa di lingua straniera (francese), per un punteggio complessivo di **45/100** (già all. 6, 7 e 9).

L'elaborato veniva dunque valutato al di sotto della soglia prevista dal bando per il superamento della prova, stabilita dall'art. 12, comma 2 del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 3 agosto 2017, n. 138 e dall'art. 8, comma 8, del D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, a norma dei quali *“i candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale”*.

\*\*\*\*\*

La mancata ammissione della ricorrente alla prova orale è censurabile per palesi vizi di legittimità che hanno pregiudicato il giusto espletamento della prova scritta e la corretta valutazione dell'elaborato, come altresì illegittima è la graduatoria allegata al Decreto Dipartimentale MIUR n. 395/2019, laddove non contempla la ricorrente tra gli ammessi alla prova successiva, e tutti gli altri provvedimenti impugnati dei quali per quanto di interesse se ne chiede l'annullamento per i seguenti

motivi



**1- Violazione del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, art. 4, comma 3-*quinquies*. Violazione e falsa applicazione del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e della direttiva MIUR n. 3 del 24 aprile 2018 recante “ LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE CONCORSUALI”. Violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis* ( di cui al bando corso-concorso) ed in particolare dell’art. 8, commi 2 e 12, del D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, che disciplina lo svolgimento della prova scritta del corso-concorso nazionale di reclutamento di Dirigenti scolastici. Eccesso di potere per violazione del principio di contestualità ed unicità delle prove scritte. Violazione del principio costituzionale di imparzialità e parità di trattamento dei candidati nell’espletamento della prova e di trasparenza, correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa in materia di reclutamento concorsuale. Violazione dell’anonimato. Manifesta ingiustizia.**

Come noto, l’art. 4, comma 3-*quinquies* del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013 n. 125, dispone: “ *a decorrere dall’1 gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 35, comma 4, del D.L. 30 Marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento*”.

Il Decreto legislativo 25 maggio 2017. n. 75 ha rafforzato ulteriormente il quadro normativo di riferimento sulle procedure di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo un ampio intervento riformatore

finalizzato ad aggiornare e migliorare la qualità, la professionalità e le competenze del personale che opera presso le pubbliche amministrazioni.

Conseguentemente il Ministero della funzione pubblica con la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 ha chiarito che : *“le procedure di reclutamento possono essere variamente organizzate, a seconda anche della figura professionale da reclutare e dell’amministrazione che precede. Conviene tuttavia dar conto, sotto il profilo della miglior pratica da perseguire, della tendenza legislativa all’aggregazione delle procedure concorsuali e allo svolgimento dei **concorsi unici**, quantomeno per i dirigenti e le figure professionali comuni”*.

In coerenza a tali precetti normativi, il bando di concorso ha previsto la **contestualità e l’unicità** della data di svolgimento della prova scritta, alla quale, però, non si è attenuta l’Amministrazione, sconfinando in una condotta illegittima e discriminatoria.

**1.1** Ed invero: a norma dell’art. 8, comma 2 del DDG 1259 del 23.11.2017, con il quale veniva bandito il corso-concorso nazionale per il reclutamento dei Dirigenti scolastici: *“la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”*.

Il successivo comma 12 del predetto art. 8 prevede che *“ qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti”*.

A fronte dunque dell’oggettiva impossibilità per i candidati della Sardegna di svolgere la prova nella data fissata per il giorno 18.10.2018, in ottemperanza alla legge ed al bando e dato il carattere nazionale del concorso,

l'Amministrazione avrebbe dovuto rinvviare la prova per tutti i candidati al fine di garantirne la contestualità.

Invece, dopo la comunicazione dell'USR Sardegna di rinvio della prova scritta che si sarebbe dovuta svolgere il 18.10.2018, con avviso pubblicato in G.U. n. 89 del 9.11.2018, il MIUR differiva la prova scritta al **13.12.2018** per i soli candidati della Regione Sardegna ai quali, successivamente, come da DDG n. 1178 del 11.12.2018, venivano aggiunti i candidati rimasti esclusi all'esito della prova preselettiva ed ammessi con riserva con i provvedimenti giurisdizionali cautelari.

**Insomma, la prova scritta “unica sul tutto il territorio nazionale” non si è svolta più “in una unica data” ed è diventata oggettivamente DIVERSA.**

Orbene, come chiarito dal Consiglio di Stato con il parere 3 dicembre 2002, n.2155- *Pres. Catallozzi, Est. Damiani, “ la deroga allo svolgimento contemporaneo delle selezioni concorsuali, prima ancora di tradire i principi di tempestività, economicità, celerità di espletamento, riconducibili in sintesi al “buon andamento” di cui all’art.97 della Costituzione, comporta una insanabile lesione del principio costituzionale d’imparzialità, cui è ampiamente e puntualmente informata la legislazione ordinaria in materia di reclutamento ed organizzazione del pubblico impiego”* .

Invero, la contestualità della competizione costituisce un requisito irrinunciabile della concorsualità, quale modulo efficiente ed imparziale di selezione di coloro che, in un dato momento storico e alle medesime condizioni di espletamento delle prove e di valutazione delle stesse, risultano i migliori.

Nella vicenda all'esame, non potrà sfuggire che il mancato rinvio per tutti i candidati della prova scritta, così come predicato dal bando, ha nei fatti determinato: a) la diversificazione dei quesiti ( tra coloro che hanno sostenuto la

prova il 18.10.2018 ed i candidati della Sardegna che l'hanno viceversa espletata il 13.12.2018); b) l'alterazione dell'anonimato per la chiara riconoscibilità dei candidati sardi (ai quali sono stati assegnati i quesiti di cui alla **prova C** mentre agli altri quelli della **prova B**), così risultando evidente alla Commissione giudicatrice che tutti i compiti diversi da quelli svolti ad ottobre (prova B) arrivavano dall'isola della Sardegna; c) maggior tempo per i candidati sardi di prepararsi alla prova scritta e soprattutto la chiara possibilità di curvare i compiti secondo il quadro di riferimento con cui è stata costruita e valutata la prova scritta, quadro che è stato reso noto il 17.10.2018 e che evidentemente coloro che hanno sostenuto la prova il 18.10.2018 non hanno avuto modo di conoscere e prepararsi adeguatamente.

Infatti, il bando prevede all'art. 8, comma 9, che : “ *i quadri di riferimento..... in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta*”.

E' del tutto evidente, pertanto, che i candidati della Sardegna hanno avuto **55 giorni** in più per approfondire la propria preparazione e curvarla sulla base delle griglie di valutazione, dell'incipit delle domande a risposta aperta decisamente orientante e delle fonti bibliografiche e sitografiche delle prove di lingua straniera.

Il vantaggio che ne è derivato a danno degli altri candidati è oggettivo ed in concreto riscontrabile, tanto è vero che, secondo accreditate fonti giornalistiche ( Sardinia post – **All. 19**) in Sardegna sono stati ammessi circa il **60%** dei candidati, mentre in Sicilia la percentuale degli ammessi non ha superato il 36%, ed in Calabria il 23%, il che evidenzia, al di là di ogni valutazione di principio, l'incidenza pratica che ha determinato una siffatta diversificazione.

La disparità di trattamento e i principi di imparzialità e di uguaglianza tra i candidati sono stati nei fatti indubbiamente e palesemente violati.

Sicchè il giudizio di bilanciamento, neccessariamente innescato dall'implicazione di interessi confliggenti di rango costituzionale, impone di non considerare soccombente il canone dell'imparzialità rispetto al principio di uguaglianza, cui è informato il criterio di unicità e contestualità della prova per come sancito dalla legge e dal bando.

Come sottolineato dal Consiglio di Stato: *“il principio d'imparzialità è esso stesso una rifrazione del principio d'eguaglianza, poiché esprime la pari opportunità, cioè il diritto di ciascuno di competere alle stesse condizioni degli altri, di essere messo alla prova e giudicato in modo “ eguale” ( rectius: imparziale) rispetto ai propri competitori, e, quindi, impone un correlativo dovere di rango costituzionale in capo a chi della competizione è giudice”*.

L'equilibrio di un siffatto bilanciamento non poteva che assestarsi, difformemente alla scelta operata dall'Amministrazione, sull'esigenza di garantire il pieno contemporaneo svolgimento della prova di concorso, ciò con particolare riguardo alla prova scritta nella quale il principio di contestualità è riconosciuto come inderogabile, unitamente a quello di unicità e di identità della prova, in quanto posto a presidio dell'imparzialità del giudizio tecnico di tipo comparativo svolto dalla commissione esaminatrice (Cfr. *parte motiva TAR Lazio, sentenza n. 30618/2010*).

**1.2** – La disparità di trattamento in rubrica denunciata rileva anche sotto il profilo della **“non simultaneità”** della prova sul territorio nazionale.

Com'è noto, la G.U. n. 73 del 14.09.2018, che ha pubblicato il diario per la prova scritta, riportava : *“si comunica che la prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici*

*presso le istituzioni scolastiche statali si svolgerà in data 18.10.2018, alle ore 10,00.*” (All. 20).

Tale avviso è stato ribadito con la nota MIUR 41127 del 18.09.2018 e con il DDG 1055 del 2.10.2018 (in atti).

Come è notorio, in alcune sedi la prova è iniziata alle 10,30, in altre alle 11,00, in altre ancora alle 11,50, contravvenendo così non solo alla lettera del bando ma, nel concreto, a tutte le misure volte a garantire equità e trasparenza.

Principi, questi, ineludibili, soprattutto in sede concorsuale, la cui violazione determina, come nella specie, un’inammissibile alterazione del corretto espletamento della procedura selettiva.

**2 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, commi 5 e 6, del bando (ddg 1259/2017) e dell’art. 10, c. 2 e 3, del D.M. MIUR del 3.08.2017, n. 138, recante regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, incorenza, contraddittorietà, irragionevolezza e non pertinenza dei quesiti redatti dal comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell’art. 13 del D.M. 138/2017 rispetto alle materie oggetto della prova scritta. Illogicità manifesta. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento e dello sviamento con riferimento ai quesiti di lingua straniera per incoerenza con il livello di conoscenza richiesto dal bando. Violazione dei principi di adeguatezza e appropriatezza dei quesiti alle materie del bando.**

L’art. 8 del bando prevede, al comma 4, che la prova scritta consiste in 5 quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. Il successivo comma 5 dispone che: *“i cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d’esame di cui all’art. 10, comma 2, del decreto ministeriale”*.

Quest'ultima disposizione prevede che “ *i cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie:*

*a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;*

*b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;*

*c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del piano triennale dell'offerta formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;*

*d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;*

*e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;*

*f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;*

*g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione e in danno di minorenni;*

*h) Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;*

*i) sistemi educativi dei paesi dell'Unione Europea”.*

Orbene, i quesiti per la prova scritta, redatti dal comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell'art. 13 del D.M anzidetto, non appaiono coerenti alle materie prescelte: nel senso che nessuno di essi fa appropriato riferimento ad aspetti inerenti la normativa riferita al sistema educativo di istruzione, le modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, l'organizzazione, la gestione e le valutazioni delle istituzioni scolastiche ed educative statali, all'organizzazione degli ambienti di apprendimento, all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione della didattica (lett. a, b, c, d), all'organizzazione del lavoro e alla gestione del personale scolastico (lett. e), alla valutazione del personale (lett. f), ai profili di diritto civile, amministrativo o penale riguardanti le responsabilità del dirigente scolastico (lett. g); alla gestione finanziaria dell'istituzione scolastica (lett.h), oltre alla conoscenza dei sistemi educativi dell'unione europea (lett. i).

In sostanza i quesiti proposti vertono, peraltro in maniera assolutamente monotematica, esclusivamente su un aspetto di carattere procedurale, in particolare: attività di attuazione, monitoraggio e ampliamento del piano triennale dell'offerta formativa (quesiti n. 1, 2, 4), tralasciando del tutto, invece, i profili segnati dal bando più prettamente attinenti il ruolo, le competenze e la professionalità del dirigente: come la dimensione pedagogica ed educativa, nonché gli aspetti afferenti la capacità di conduzione delle istituzioni scolastiche ed organizzativa degli ambienti di apprendimento, del lavoro, di gestione e di valutazione del personale, le conoscenze di aspetti di carattere giuridico – civile, penale ed amministrativo – sulle responsabilità tipiche del dirigente, anche rispetto alla Pubblica Amministrazione nella sua qualità di legale rappresentante della struttura scolastica come organizzazione



complessa, che indubbiamente si richiedono ad un dirigente a vocazione europea.

I quesiti posti, insomma, non hanno minimamente saggiato detti aspetti. Addirittura, come già accennato, tre domande (fra quelle a risposta aperta) focalizzano sostanzialmente la prova su un unico argomento – l’offerta formativa – così finendo per tradire lo spirito del concorso che, come ogni procedura selettiva, è volto a selezionare, su più profili, le conoscenze e le capacità argomentative del candidato nelle varie materie poste dal bando (nella specie declinate in ben nove lettere, dalla *a* alla *i*, del decreto ministeriale).

Non senza evidenziare, peraltro, che l’appiattimento della prova d’esame unicamente sull’argomento del c.d. piano triennale dell’offerta formativa, ha finito per condizionare l’esame della candidata che dunque non ha potuto esprimere le sue conoscenze specialistiche con riferimento agli aspetti pedagogici ed educativi che senza dubbio alcuno connotano la professionalità del dirigente scolastico a vocazione europea.

Il tutto in assoluta contraddizione al bando di concorso, le cui prescrizioni di *lex specialis* vincolano l’organo tecnico nella predisposizione dei quesiti a risposta aperta.

Al riguardo, va rimarcata la diversità tra i quesiti formulati ai candidati della Sardegna (nella differita prova scritta, tenutasi il 13.12.2018 – **All. 21**) e quelli relativi alla prova espletata il 18.10.2018 (**All. 22**), laddove i primi – a differenza - appaiono più eterogenei ed aderenti alle materie del bando essi afferendo: l’innovazione e sperimentazione didattica – quesito 1; l’organizzazione dell’esame di stato al termine del primo ciclo di istruzione come momento conclusivo del processo di apprendimento – quesito 2; procedure per l’adesione ad una rete nazionale di scuole per la valorizzazione

del patrimonio ambientale ed artistico del territorio – quesito 3; il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa – quesito 4; gestione di situazioni conflittuali che si verificano tra docenti all’interno dei consigli di classe e/o di interclasse nell’ambito di valutazione periodica e finale degli alunni – quesito 5.

Il che rende ulteriormente evidente la contraddittorietà dell’agire amministrativo con riferimento all’articolazione della prova scritta sostenuta dalla ricorrente ed alla individuazione dei quesiti, come anche la non coerenza, l’inadeguatezza e la non appropriatezza degli stessi rispetto alle previsioni del bando che, per l’effetto, risulta palesemente violato.

Altresì tangibile è la disparità di trattamento tra i candidati, per effetto della non contestualità dell’esame.

Detta eterogeneità e diversità di trattamento non sono certamente ammissibili, soprattutto in un concorso pubblico che ovviamente richiede la massima trasparenza, correttezza ed equità.

**2.1** - Chiara è poi la violazione del bando con riferimento al quesito n. 3, laddove invero alla candidata è stata chiesta la soluzione di un caso (riguardante l’assenteismo dalle lezioni degli studenti e i frequenti ritardi nell’ingresso a scuola - come da elaborato in atti) e non la trattazione di un quesito aperto.

Come infatti chiaramente stabilito dal bando, all’art. 9, comma 2, la verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico con riferimento alle materie suddette è oggetto del colloquio di cui alla prova orale, non anche della prova scritta.

Anche sotto tale profilo, la diversità dei quesiti tra i candidati della Regione Sardegna e quelli del resto della penisola genera un’evidente discriminazione, laddove si raffronti la quinta domanda della prova scritta sostenuta in Sardegna

con la numero 3 della prova espletata dalla ricorrente il 18.10.2018, giacchè la prima (*“...gestione di situazioni conflittuali che si verificano tra docenti all’interno dei consigli di classe e/o di interclasse nell’ambito di valutazione periodica e finale degli alunni”*), a vocazione probabilmente più pratica delle altre) esplicita pur sempre un quesito strutturato in termini generici, a differenza del “caso” prospettato alla ricorrente, non riconducibile alle materie d’esame della prova scritta, ma riguardante la prova orale.

Va, peraltro, soggiunto che la soluzione di un “caso”, come quello relativo alla domanda n. 3 dell’esame della ricorrente (*“... in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell’ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l’incidenza di tale fenomeno?”*), richiede tempi di trattazione e durata della prova ben maggiori ai 150 minuti complessivamente assegnati, come ad esempio avviene nell’esame per l’accesso ai ruoli della magistratura ordinaria ovvero all’esame per abilitazione avvocato, laddove il candidato ha a disposizione un’intera giornata per la redazione del compito o del parere inerente la soluzione del caso prospettato e prescelto.

E d’altra parte, nel concorso per dirigenti scolastici del 2011, lo studio di un “caso” è stato oggetto della prova scritta e in quell’occasione era stato assegnato un tempo di durata pari ad **otto ore** per lo svolgimento della prova.

L’irragionevolezza denunciata emerge poi, di tutta evidenza, laddove si consideri che il candidato aveva a disposizione 21 minuti per ciascun quesito (la ricorrente ha usufruito di complessivi 45 minuti in più per effetto della invalidità), tempo questo assolutamente insufficiente per poter rispondere compiutamente al quesito posto, rileggerlo ed eventualmente correggerlo.

Insomma, dei cinque quesiti posti:

- tre riguardano il medesimo argomento dell'offerta formativa (quesito 1, 2 e 4);
- uno, riguarda un caso pratico (quesito 3) che invece, per esplicita previsione di bando, avrebbe dovuto riguardare la prova orale;
- mentre il quinto (domanda n. 5), invece, non appare assolutamente pertinente o appropriato alle materie d'esame esso facendo specifico riferimento alle strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, nel processo di valutazione degli alunni del primo ciclo, non inquadrabile in alcuna delle materie richiamate dal bando all'art. 10, c. 2, del D.M.

Ragion per cui anche in ordine ai detti quesiti va censurata l'illegittimità, per palese violazione della *lex specialis*, ai fini della mancata ammissione alla prova orale.

**2.2** - Altresì il comma 6 dell'art. 8 del bando stabilisce che: *“ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui all'art. 10, comma 2, lett. d) o i), del decreto ministeriale, sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica e della relativa conoscenza al livello B2 del CEF”*.

La stessa disposizione è replicata dall'art. 10, comma 3, del D.M. 3.08.2017, n. 138.

Orbene, si rileva una chiara violazione del bando laddove i quesiti posti alla ricorrente non evidenziano livelli equipollenti al B2 richiesto, ma piuttosto assimilabili al B1 o al C2.

Inoltre, trattasi di brani molto lunghi che il sistema non riusciva a gestire in maniera uniforme, bensì frammentando il testo in più schermate, determinando così un notevole dispendio di tempo ed un elevato grado di distrazione, fortemente disorientante per la ricorrente avuto riguardo alla sua conclamata invalidità ed alle patologie oculari documentate in atti ( tra cui **glaucoma – All. 23**).

Gli evidenziati profili e disfunzioni denotanti l'esecuzione della prova scritta, rendono assolutamente censurabile, come erronea ed ingiusta, la valutazione di mancata ammissione della ricorrente alla prova orale e comunque fortemente viziata la procedura di espletamento della prova in questione.

**3 - Violazione e falsa applicazione della *lex specialis* in relazione alle condizioni di svolgimento della prova concorsuale. Violazione dell'art. 3 e 97 della Costituzione e dei principi di uguaglianza, efficienza, correttezza e buon andamento . Violazione del canone di adeguatezza ed appropriatezza dei sistemi informatici. Violazione della *par condicio* per malfuzionamento del sistema informatico e sviamento della causa tipica. Manifesta ingiustizia. Violazione e falsa applicazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4; del D.Lgs. n. 82/2005 recante “ il Codice dell'Amministrazione Digitale”, come modificato e integrato dal decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217.**

L'art. 8, comma 3 del bando di concorso prevede che : “ *lo svolgimento della prova scritta è computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno prima della prova*”.

Le istruzioni operative (**all. 24**) della prova fornite dal Ministero prevedevano che “la prova avrà la durata di **150 minuti** ( la ricorrente ha avuto 45 minuti in più perchè invalida ex L. 104/92) al termine dei quali il sistema interromperà la procedura e acquisirà definitivamente le risposte che il candidato ha confermato fino a quel momento cliccando sul bottone “ Conferma e Procedi”. Ogni quesito è presentato in una schermata che è possibile eventualmente scorrere utilizzando la barra laterale.

Per le domande a risposta aperta, la parte inferiore della pagina è riservata all’inserimento della risposta da parte del candidato. Una volta inserita la risposta occorre confermarla cliccando sul pulsante “ Conferma e Procedi”. In questo modo il sistema acquisirà la risposta e visualizzerà la domanda successiva.

Sarà sempre possibile tornare alla domanda precedente tramite il tasto “ Torna alla domanda precedente”.

Se si cambia la risposta ( sia aperta che chiusa) occorre confermare la modifica tramite il bottone “ Conferma e Procedi”.

Le succitate istruzioni operative prevedevano altresì che, durante lo svolgimento della prova, sarebbe stato sempre possibile accedere al riepilogo della prova cliccando sul bottone “vai alla pagina di riepilogo”, nella quale avrebbero potuto essere visualizzate tutte le domande e per ogni domanda un pulsante di colore rosso indica che la risposta è stata data e uno di colore azzurro che il candidato non ha ancora risposto alla domanda; cliccando su qualsiasi pulsante sarebbe stato possibile accedere alla relativa domanda ed eventualmente modificare la risposta.

Nella specie, però, come anche evidenziato nelle critiche notoriamente sollevate da più parti, i sistemi informatici denotavano inadeguatezza del programma e diverse disfunzioni.

Ed infatti:

a) la funzione di salvataggio non era automatica, come avviene in un normale programma di scrittura. Al contrario bisognava pigiare il tasto “Conferma e Procedi”, che però permetteva l’accesso in una nuova schermata contenente la domanda successiva e non la possibilità di salvare il lavoro in corso d’opera. La ricorrente, pertanto, non riusciva a tornare indietro perché non comparivano l’opzione: “Sei sicuro di voler tornare alla domanda precedente”.

Questo meccanismo, estremamente farraginoso ed inaspettato, anche perché non esplicitato nel tutorial emesso dal MIUR relativo alle indicazioni operative, si è rilevato essere ulteriore elemento stressante in una situazione già di per sé ad alto impatto emotivo (data la difficoltà della prova e la ristrettezza dei tempi);

b) le funzioni taglia, copia e incolla, disabilitate.

Il che ha comportato un notevole sperpero di tempo, soprattutto nei 5 quesiti a risposta aperta, in cui si chiedeva alla candidata di argomentare, in maniera coerente e concisa, sulle azioni del Dirigente scolastico in un dato contesto professionale. È evidente che l’intento di rendere l’elaborato quanto più pertinente a livello argomentativo e corretto, ha vincolato a riscrivere integralmente parti più o meno estese del testo, il che appare inammissibile in una prova “a tempo” come quella richiesta dal bando (150 minuti complessivi per 7 quesiti – a risposta aperta e chiusa - quindi 21 minuti a quesito);

Tali problematiche, insomma, hanno reso concretamente difficoltoso l’immediato riepilogo e non agevole la consultazione delle risposte già date, implementando ingiustamente le difficoltà operative di redazione dell’elaborato,

con inevitabili ricadute sul corretto espletamento della prova ed in particolare sulla tempestività della risposta e/o di approntamento delle eventuali correzioni alla soluzione offerta. Prova ne siano i diversi errori di battitura, soprattutto alle risposte dei primi due quesiti in cui si registra la valutazione più bassa della ricorrente; laddove lo svolgimento del secondo quesito risulta addirittura incompleto, appunto per non aver potuto la ricorrente rileggere la risposta e/o verificarne il tenore;

c) tastiere vetuste, con tasti che spesso non rispondevano al comando, costringendo a tornare indietro per correggere la lettera digitata e/o separare le parole rimaste attaccate: e intanto il tempo della prova scorreva veloce.

d) l'impostazione della pagina informatica era orizzontale e un solo rigo conteneva circa 250 caratteri, quando, invece, normalmente in un testo scritto o letto il lay-out grafico è costituito da 75/80 caratteri (spazi inclusi) ogni rigo.

D'altra parte lo stesso DPCM n. 40 del 2016, che come noto contiene la specifiche tecniche di redazione del ricorso amministrativo, proprio per ragioni di comoda e facile lettura e rispetto dei limiti dimensionali prevede, ad esempio, una battitura in "Times New Roman 14" - con margine dx/ sx 2,5 ed interlinea 1,5 - che dunque su un rigo registra indicativamente circa 60/70 caratteri.

e) disabilitazione delle funzioni per ingrandire il testo.

Il che evidenzia, senza ombra di dubbio, l'inadeguatezza dell'impostazione di sistema relativa alla modalità di scrittura di cui all'elaborato oggetto di prova, rivelatasi altamente disorientante in quanto richiedeva diversi salti oculari che non favorivano la concentrazione e la focalizzazione delle lettere e delle parole che si scrivevano, ciò con particolare difficoltà per la ricorrente la quale, come accertato in atti (già all. 23), è affetta da “ *glaucoma cronico associato a retinopatia ipertensiva* ” i cui sintomi di visione ridotta, nella specie, sono stati



senza dubbio accentuati dalla microscrittura che connotava i quesiti della prova in argomento con pregiudizio evidente nell'espletamento e buon esito dell'esame.

Dette disfunzioni e problematiche meritano indubbiamente censura, oltre che per violazione della *par condicio* tra candidati rispetto a chi probabilmente non ha incontrato detti problemi di malfunzionamento, anche per sviamento della causa tipica, sotto il profilo della violazione dei principi di efficienza, correttezza e buon funzionamento dei sistemi informatici, che certamente devono essere garantiti nelle procedure concorsuali alle quali sono asserviti, anche ai fini di un più agevole espletamento delle prove e comunque nel rispetto degli ineludibili criteri di appropriatezza ed adeguatezza per l'organizzazione e la gestione delle modalità informatiche e/o digitale poste a soddisfacimento dell'interesse dell'utente, ingiustamente leso ( In termini, Cfr. *TAR Lombardia, n. 1449 del 27.06.2017- che richiama TAR Bari, Sez. I<sup>a</sup>, 27 giugno 2016, n. 806 e 807; 9.06.2016, n. 765*).

Peraltro, una prova informatizzata che non prevede facilitazioni per l'accessibilità agli invalidi (come la ricorrente) o disabili non solo lede la *par condicio*, ma disattende anche le specifiche norme in materia di “ *Disposizioni per favorire l'accesso ai soggetti disabili agli strumenti informatici*” di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4; ed in generale il D.Lgs. n. 82/2005 recante “ il Codice dell'Amministrazione Digitale”, come modificato e integrato dal decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, finalizzato a promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.

\*\*\*\*\*

**DOMANDA CAUTELARE:**

di sospensione dei provvedimenti impugnati.

I motivi di ricorso costituiscono il *fumus boni iuris* della cautela invocata.

Il danno grave e irreparabile è indubbiamente ravvisabile nel pregiudizio che la ricorrente subirebbe dalla mancata partecipazione alle fasi successive del concorso, ed in particolare dal mancato espletamento della prova orale che la vedrebbe definitivamente esclusa dalla graduatoria nazionale per merito e titoli e, dunque, irrimediabilmente estromessa dalla procedura concorsuale.

**Va altresì soggiunto che il MIUR ha già reso noto il calendario di espletamento delle prove orali, il cui inizio è FISSATO PER IL 20.05.2019 (All. 25).**

**E, considerata la lettera estratta (“M”), i candidati con la “C” come la ricorrente saranno esaminati nei primissimi giorni del mese di giugno.**

**- RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA.**

Ricorrono, pertanto, nella specie i presupposti di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., per la concessione in via provvisoria di misura cautelare monocratica.

Va altresì soggiunta, sempre ai fini della gravità ed urgenza, l’impossibilità per la ricorrente, a seguito della decretata mancata ammissione alla prova orale, di inoltrare i relativi titoli di cui alla tabella A allegata al decreto ministeriale (MIUR n. 138/2017) la cui valutazione, unitamente al voto riportato nella prova scritta ed orale, concorre a formare il punteggio finale (comma 7, art. 10 del bando, D.D.G. MIUR n. 1259 23.11.2017).

Ai sensi infatti dell’art. 10 del bando, i candidati che hanno superato la prova scritta dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di valutazione, tramite

dichiarazione da inoltrare esclusivamente attraverso il sistema telematico POLIS.

Tale sistema, dunque, ha consentito solo a coloro che sono stati ammessi alla prova orale l'inoltro dei titoli (che in copia allegano – **all. 26**), indispensabili per la valutazione complessiva del candidato e la sua utile collocazione nella graduatoria finale di merito, ai fini dell'ammissione al successivo corso formativo in esito al quale – come precisato dall'art. 15 del bando - sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva, nel limite dei posti previsti dall'art. 2, comma 2, poi assegnati ai ruoli regionali per la relativa assunzione.

Di talchè l'esigenza di una pronuncia cautelare di sospensione che accolga la superiore istanza e conseguentemente disponga **l'AMMISSIONE, ANCHE CON RISERVA DI RIPETIZIONE DELLA PROVA SCRITTA, DELLA RICORRENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROVA ORALE.**

\* \* \* \* \*

Premesso quanto sopra, **CACCIOLA Angela**, rappresentata e difesa come in atti,

chiede

che l'On.le TAR adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia, alla luce degli esplicitati motivi, accogliere la domanda cautelare e per l'effetto **CONCEDERE MISURA CAUTELARE MONOCRATICA** disponendo, anche con riserva di ripetizione della prova scritta, l'ammissione della ricorrente alla prova orale; confermare in sede collegiale la misura cautelare ovvero sospendere l'elenco degli ammessi alla prova orale nel quale non è inserita la ricorrente, e successivamente, nel merito, annullare, per quanto di interesse, tutti i provvedimenti impugnati concernenti anche la valutazione di

non ammissione della candidata Cacciola Angela alla prova successiva, nonché ordinare l'annullamento dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, allegato all'impugnato decreto dipartimentale MIUR n. 395 del 27.03.2019, nella parte in cui non indica la ricorrente.

In ogni caso, ritenere e dichiarare, in ragione delle sollevate censure e per quanto di interesse, l'illegittimità della procedura di espletamento della prova scritta, ordinando all'Amministrazione la ripetizione dell'esame scritto della ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Si producono i documenti secondo l'ordine di allegazione indicato in ricorso.

Ai fini del contributo si dichiara che la causa ha valore indeterminato e verte in materia di pubblico impiego.

Messina/ Roma, lì 13.05.2019

Avv. Renzo Briguglio

Avv. Michele Cardo